

## **DELIBERA N. 136/09/CSP**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AUTITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELE 9”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

## **PROCEDIMENTO N. 1916/LF/MC**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 17 novembre 2008, n. 171/08/DICAM, notificato in data 1 dicembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Autitalia S.r.l., con sede legale in Pescara, viale Regina Margherita n. 19, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tele 9*”, la violazione dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 del 10 aprile 2008, pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto; in particolare si è rilevato sul predetto canale che dalle ore 16:00 alle 17:00 circa Siddartha ha condotto un

programma di televendita di servizi di cartomanzia e lotto rispondendo in diretta alle telefonate e offrendo i propri consulti su diversi argomenti, quali amore e affari, e fornendo combinazioni numeriche da giocare sulle ruote del lotto, invitando con insistenza gli ascoltatori a tentare la fortuna per una vincita sicura. Sullo schermo in sovrapposizione durante la trasmissione di cartomanzia appaiono i numeri a tariffazione speciale 899.60.06.06 per avere le previsioni del lotto registrate, 899.600.622 e 899.600.611 per i consulti privati, 892.555.33 e 892.555.11 per chiamare in diretta;

VISTE le memorie giustificative della società pervenute in data 22 dicembre 2008 (prot. n. 80141), con le quali la società ha eccepito di rappresentare la più piccola televisione italiana con soli due canali, in gravi difficoltà finanziarie e nemmeno destinataria di contributi da parte dello Stato, e riferendo di aver già risolto il contratto con la società Rolsat, fornitrice della produzione satellitare, a causa del mancato adempimento degli obblighi tra i quali il rispetto della normativa in materia e impegnandosi al rispetto della normativa per il futuro;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, ovvero lo sviluppo psichico e morale del minore, prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente Tele9 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 del 10 aprile 2008, di televendite durante le quali viene fatta pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento integri la fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto della dichiarazione della società Autitalia S.r.l. di aver risolto il contratto e dell'impegno ad adeguarsi alla normativa vigente;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse da quanto riferito, ma non documentato, appaiono critiche;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rilevata il 10 aprile 2008, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

alla società Autitalia S.r.l., con sede in Pescara (65122), viale Regina Margherita n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Tele 9”*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.*

136/09/CSP”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, lì 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola